

**OGGETTO: SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL CODICE STRADALE -**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285: "Nuovo Codice della Strada", gli Organi di Polizia Stradale procedono alla rimozione dei veicoli nei casi in esso considerati;
- che l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il predetto servizio;

Ritenuto che il servizio di rimozione veicoli comporta, per l'Amministrazione Comunale, una spesa soltanto nel caso di rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, in quanto, in tali casi, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998, n° 401, nulla è dovuto dai proprietari, obbligati, invece, al pagamento delle spese di rimozione e custodia in tutti gli altri casi;

Vista l'allegata relazione del Segretario Generale che fa parte integrante del presente provvedimento;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

**D E L I B E R A**

di approvare il Disciplinare relativo al Servizio di rimozione, blocco e custodia dei veicoli lasciati in sosta abusiva in violazione dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'art. 215 del D.lgs. n. 285/92 e successive modifiche, veicoli recuperati oggetto di furto, veicoli rinvenuti in stato di abbandono ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 22/97 e D.M. n. 460/99, con i relativi allegati disponendo di procedere a trattativa privata con le aziende indicate nell'allegato depositato presso l'Ufficio del Segretario Generale dando atto che si procede alla trattativa privata con almeno tre aziende in possesso dei requisiti ubicate nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni o nei comuni limitrofi;

1. di nominare il Segretario Generale Responsabile del procedimento;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

## **RELAZIONE**

L'Amministrazione Comunale deve procedere all'affidamento del Servizio di rimozione veicoli ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 " Nuovo Codice della Strada".

A tal fine è stato predisposto apposito Disciplinare contenente le modalità di svolgimento del Servizio.

Si ritiene opportuno procedere a trattativa privata con almeno tre aziende in possesso dei requisiti ubicate nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni o nei Comuni limitrofi.

Sesto San Giovanni, li 24 marzo 2004

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Antonino Princiotta

### **DISCIPLINARE RELATIVO AL SERVIZIO DI:**

? Rimozione, blocco e custodia dei veicoli lasciati in sosta abusiva in violazione dell'art. 159, commi 1 e 3, e dell'art. 215 del D.lgs. n. 285/92 e successive modifiche;

? Veicoli recuperati oggetto di furto;

? Veicoli rinvenuti in stato di abbandono ai sensi della normativa di cui al D.lgs. n. 22/97 e D.m. n. 460/99.

### **INDICE**

- Art. 1 Ambito di applicazione del servizio, finalità;
- Art. 2 Specificazione del servizio;
- Art. 3 Osservanza normativa in materia;
- Art. 4 Durata, inizio e termine del servizio;
- Art. 5 Requisiti richiesti;
- Art. 6 Organizzazione della Ditta Appaltatrice;
- Art. 7 Modalità di espletamento del servizio di rimozione;
- Art. 8 Danni ai veicoli;
- Art. 9 Personale addetto, mansioni;
- Art. 10 Orario espletamento del servizio;
- Art. 11 Esenzioni;
- Art. 12 Tariffario per interventi, rimozione e custodia;
- Art. 13 Impossibilità di recupero spese;
- Art. 14 Compiti del Corpo di Polizia Locale;
- Art. 15 Veicoli di provenienza furtiva;
- Art. 16 Responsabilità;
- Art. 17 Canone da riconoscere al Comune

### **Art. 1 Ambito di applicazione del servizio, finalità**

1) Il presente disciplinare regola le modalità operative ed organizzative del servizio di rimozione dei veicoli lasciati in sosta abusiva o oggetto di furto o abbandonati di cui non si conosce il proprietario, attuato in applicazione al D.lgs. n. 285/92 e del Regolamento di

esecuzione, approvato con D.p.r. n. 495/92 e del D.l.vo n. 401/98, a cui devono attenersi il Comune di Sesto San Giovanni e la ditta appaltatrice del servizio:

2) Gli interventi dovranno essere attivati dal Comando di Polizia Locale cui spetta la direzione del servizio e l'applicazione della sanzione accessoria: il servizio di rimozione dei veicoli sarà effettuato sul territorio comunale, nell'ambito delle aree pubbliche o ad esse equiparate.

3) Le regole di cui al comma 1 sono finalizzate prioritariamente a realizzare la gestione del servizio senza spese a carico del Comune, a definire i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni e la ditta appaltatrice del servizio, nonché a fornire al Corpo di Polizia Locale la possibilità di attivare interventi operativi per la rimozione coatta.

## **Art. 2 Specificazione del servizio**

1) Il Corpo di Polizia Locale si avvarrà della ditta appaltatrice del servizio, per la rimozione e il blocco dei veicoli lasciati in sosta abusiva o oggetto di furto o abbandonati di cui non si conosce il proprietario, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e del D.lgs. n. 22/97 e D.M. n. 410/99

2) La ditta appaltatrice del servizio dovrà altresì intervenire, a seguito richiesta del Comando Polizia Locale quando è necessario operare rimozioni, spostamenti o blocco di veicoli per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari che necessitano interventi indifferibili.

## **Art. 3 Osservanza normativa in materia**

1) La ditta affidataria del servizio di cui al presente disciplinare ed il Comune di Sesto San Giovanni, ognuno per quanto di competenza, si obbligano a rispettare la normativa in materia, relativa a questioni tecniche, che amministrative, assicurative, sociali, fiscali, ecc..

2) La ditta affidataria si impegna a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 354 e 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada, DPR16/12/1992, n. 495, e di utilizzare veicoli aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 del predetto regolamento.

## **Art. 4 Durata, inizio e termine del servizio**

1) La durata del servizio di cui al presente disciplinare ha la durata di due anni, decorrenti dal giorno del perfezionamento del formale affidamento alla Ditta.

2) Non è ammesso l'automatico rinnovo alla scadenza del biennio;

3) Nel corso dell'affidamento, con preavviso di sei mesi, può essere data disdetta a mezzo raccomandata A.R., sia dal Comando Polizia Locale che dalla ditta appaltatrice. La disdetta dovrà essere motivata e definita con provvedimento dirigenziale.

## **Art. 5 Requisiti richiesti**

1) Il soggetto affidatario del servizio, ai sensi degli art. 12 e 354 del D.lvo n. 495/92 dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.p.r. 616/77
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro CEE
- Età non inferiore ai 21 anni
- Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione
- Non avere riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso, per reati commessi nell'esercizio dell'attività relativa al presente disciplinare
- Non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento di interdizione o inabilitazione
- Essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del C.C. per un massimale di €uro 1.500.000. ( Art. 4 Decreto n. 401/98 ) per veicoli di cui al successivo art. 12, lettera a) e b) e €uro 2.500.000 per quelli di cui alla lettera c).

## **Art. 6 Organizzazione della ditta appaltatrice**

1) La ditta appaltatrice deve assicurare la seguente organizzazione:

- un'area coperta o scoperta, opportunamente chiusa e recintata, sita nel Comune di Sesto San Giovanni o nei Comuni limitrofi, per il deposito e la custodia dei veicoli rimossi, in grado di contenere almeno 40 autoveicoli.
- per il servizio di rimozione: la disponibilità di due carro attrezzi con caratteristiche tecniche come da art. 12 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, condotti da personale esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi.
- per il servizio di blocco: la disponibilità di due mezzi che possano provvedere al trasporto degli attrezzi a chiave da applicarsi alle ruote del veicolo per il quale è richiesto il blocco con le caratteristiche di cui al DM 26/02/92, n. 270

2) La ditta appaltatrice dovrà provvedere ad attrezzare un ufficio presso la depositeria per la gestione del servizio, compresa la gestione degli incassi a fronte della consegna ai proprietari dei veicoli rimossi per divieto di sosta, bloccati con appositi blocchi od oggetto di furto o abbandonati quando è noto il proprietario.

3) I veicoli immatricolati all'estero prima di essere riconsegnati ai legittimi proprietari, gli stessi dovranno essere muniti di apposito nulla osta rilasciato dall' Ufficio Gestione Verbali del Comando Polizia Locale.

4) La ditta appaltatrice dovrà con cadenza settimanale redigere una nota dei veicoli rimossi riconsegnati ai proprietari e di quelli giacenti nella depositeria da inviare al Comando P.M. al responsabile parco veicoli.

5) Per quanto concerne i veicoli abbandonati, privi di contrassegni d'identificazione (per i quali non è possibile risalire ai proprietari), la ditta appaltatrice procederà, a richiesta della Polizia Locale, al recupero e all'immediato smaltimento degli stessi, emettendo fattura a carico del Comune di Sesto San Giovanni, individuando la spesa della rimozione e trasporto presso l'autoparco.

Per quanto riguarda i veicoli abbandonati, ma muniti di targa o altri contrassegni che consentano l'identificazione del proprietario, la ditta appaltatrice procederà al recupero e alla successiva custodia, per il periodo di legge (art. 1 D.M. 460/99), curando i successivi adempimenti, relativi alle operazioni di demolizione, radiazione al P.R.A. per i veicoli

immatricolati in Italia, ovvero per le operazioni relative alla demolizione dei veicoli immatricolati all'estero; per le suddette operazioni (recupero, custodia, demolizione e radiazione), la ditta appaltatrice emetterà fattura a carico del Comune di Sesto San Giovanni.

Le fatture saranno liquidate attraverso apposito capitolo di bilancio , compreso il budget della Ripartizione Polizia Locale.

6) L'ufficio della ditta dovrà essere fornito di una utenza telefonica e di almeno un telefono portatile. La modulistica necessaria per lo svolgimento del servizio ( Registro, bollettari, verbali di rimozione, ecc. ) sarà concordata tra il Comando Polizia Locale e la ditta appaltatrice del servizio.

7) Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia o bloccaggio del veicolo. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, che deve espressamente dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato; del pagamento delle spese è rilasciata quietanza dal custode.

#### **Art. 7 Modalità di espletamento del servizio di rimozione e di blocco del veicolo**

1) Individuato il veicolo che costituisce grave intralcio o pericolo alla circolazione o oggetto di furto o abbandonato, si procede come segue:

- Il servizio di rimozione tramite carro attrezzi può avere luogo solo a seguito ordini impartiti dal personale della Polizia Locale, che provvederà ad apporre sul veicolo da rimuovere il preavviso di violazione.

- Il carro attrezzi dovrà intervenire sul luogo della rimozione entro quindici minuti dalla chiamata telefonica: l'aggancio ed il trasporto alla depositeria del veicolo dovrà essere effettuata operando in modo sollecito ed in maniera da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.

- L'operatore dovrà redigere il verbale di aggancio al carro attrezzi, sul quale dovranno essere annotati, oltre agli estremi del veicolo, il luogo della sosta vietata o del ritrovamento in caso di furto o dell'abbandono, ecc. , le condizioni e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante le operazioni di rimozione e trasporto al deposito della ditta. Il verbale di aggancio sarà controfirmato dall'agente di Polizia Locale che ha ordinato la rimozione; gli estremi del veicolo saranno comunicati per radio alla Centrale Operativa che provvederà ad inserirli in apposito registro.

- Per ottenere la restituzione del veicolo rimosso, l'avente diritto, deve presentarsi presso gli uffici del Comando Polizia Locale dove, dopo aver provato il titolo di restituzione gli sarà contestata la norma del C.d.S. violata e la procedura per il pagamento della violazione. La somma dovuta per la rimozione verrà pagata direttamente presso l'ufficio della ditta appaltatrice il servizio.

- Alla restituzione del veicolo dovrà provvedere il personale responsabile della depositeria, preposto in qualità di custode ai sensi di legge, lo stesso personale incasserà direttamente dal trasgressore, o da chi per esso, le somme dovute a titolo di rimborso spese di rimozione, intervento, custodia, compilerà il verbale di restituzione del veicolo ed effettuerà ogni altra incombenza relativa, compreso il rilascio della quietanza del pagamento delle spese suddette.

- Alle spese suddette ( rimozione e custodia ) si applica il 3° comma dell'art. 2756 del Codice Civile.

2) Personale del Comando di Polizia Locale comunicano all'interessato, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo del deposito. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire, così come previsto dal successivo art. 12 numero 4 lettera c) , all'incaricato del concessionari del servizio, che ne rilascia ricevuta.

3) In attuazione di quanto disposto dall'art. 159, comma 3 del D.lgs 285/92 e s.m.e i., la Ditta si impegna a intervenire, a seguito di formale richiesta da parte del Personale del Comando di Polizia Locale, per l'apposizione di attrezzo a chiave applicato alle ruote del veicolo per il quale è richiesto il blocco. Sono richiamate in toto le previsioni di cui agli articoli 354 e 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada , DPR 16/12/96, n. 495 e quanto previsto dal DM 26/02/92, n. 270.

### **Art. 8 Danni ai veicoli**

1) Qualora, durante le operazioni di rimozione o di blocco siano causati danni al veicolo, certi o ritenuti tali, questi devono risultare, nel verbale di rimozione.

2) La ditta appaltatrice dovrà stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi relativi ad eventuali danni causati durante le operazioni di rimozione o blocco di veicoli (vedasi art. 5 punto h).

3) In caso di furto o danneggiamento del veicolo in custodia presso la depositaria, ne risponde la ditta appaltatrice.

### **Art. 9 Personale addetto – Mansioni**

1) Il personale di vigilanza assume la direzione e la responsabilità dell'applicazione della sanzione accessoria. Esso individua il veicolo in sosta abusiva, compila i verbali previsti e sovrintende al buon andamento della rimozione.

2) Il personale della ditta appaltatrice, oltre a svolgere le funzioni di conducente del veicolo carro attrezzi e dei veicoli destinati al trasporto degli attrezzi per il blocco degli autoveicoli, compie le necessarie operazioni manuali di aggancio del veicolo da rimuovere o di bloccaggio dello stesso; detto personale è responsabile del corretto impiego dei mezzi e degli attrezzi in dotazione.

### **Art. 10 Orario di espletamento del servizio**

1) Il personale della ditta appaltatrice, addetto alla rimozione dei veicoli ed alla riconsegna, assicura il servizio, senza soluzioni di continuità;

- dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali ( orario diurno ); al venerdì dalle ore 06.00 alle ore 20.00

- nelle ore e nei giorni non compresi nel precedente punto, deve essere assicurata la continuità del servizio utilizzando l'istituto della reperibilità, oppure, per i servizi programmati, tipo pulizia meccanizzata ed altri interventi, con modalità concordate con il Comando di Polizia Locale.

### **Art. 11 Esenzioni**

1) Ai sensi dell'art. 355, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, è vietata la rimozione dei veicoli destinati ai servizi di Polizia, anche se privati, di ambulanze, dei VV.FF., dei mezzi di soccorso, nonché quelli dei medici che si trovano in attività di servizio e di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. La ditta appaltatrice nulla potrà pretendere dagli interessati o dalla civica amministrazione nei casi in cui, per qualsiasi ragione, sia stata disposta la rimozione dei veicoli di cui sopra.

2) In caso di accoglimento di ricorso proposto ex art. 215 comma 5 del Codice della Strada, la ditta appaltatrice è tenuta al rimborso delle somme eventualmente già pagate dal trasgressore.

### **Art. 12 Tariffario per interventi, rimozione e custodia veicoli**

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, comprensive di I.V.A., da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'art. 354 comma 1, del D.p.r. n. 495/92, come modificato dall'art. 199 del D.p.r. n. 610/96, sono individuate come segue:

1) Per il blocco di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonn.

- Diritto di chiamata Euro \_\_\_\_\_
- Operazioni connesse al blocco e sblocco del veicolo Euro \_\_\_\_\_
- indennità chilometrica ( dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento e, quindi al luogo di deposito Euro/Km \_\_\_\_\_

2) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonn.

- diritto di chiamata Euro \_\_\_\_\_
- operazioni connesse al carico e allo scarico veicolo Euro \_\_\_\_\_
- indennità chilometrica ( dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo dell'intervento e, quindi al luogo di deposito Euro/Km \_\_\_\_\_

3) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonn. E fino a 3,5 tonn.

- diritto di chiamata Euro \_\_\_\_\_
- operazioni connesse al carico e allo scarico veicolo Euro \_\_\_\_\_
- indennità chilometrica ( come sopra ) Euro/Km \_\_\_\_\_

4) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonn si applicano le tariffe del punto 2) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellate, superiore al valore di 3,5 tonn della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:

- operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, previsti, a seconda dei casi, di cui all'art. 12 comma 1, devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi.

La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

- Orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste.

- Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.p.r. n. 495/92 come modificato dall'art. 224 del D.p.r. 610/96, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione dello stesso.

- Custodia giornaliera dei veicoli rimossi ai sensi art. 159 o recuperati perché di provenienza furtiva, oltre le 12 ore di ricovero nella depositaria.

a) autovetture, motocarri, fuoristrada, furgoni o camper Euro \_\_\_\_\_

b) motocicli e ciclomotori 50 cc. Euro \_\_\_\_\_

Per eventuali casi di rimozioni di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi: la ditta appaltatrice richiederà il pagamento dell'intervento all'Ente Pubblico per conto del quale il Servizio è stato attivato con comunicazione della P.L.

### **Art. 13 Impossibilità di recupero delle spese**

1) Nel caso di intervento di rimozione veicoli di cui all'art. 12 per i quali risultasse la impossibilità del recupero delle spese di intervento e rimozione per qualsiasi motivo (irreperibilità del proprietario, mancato ritiro, accoglimento del ricorso, ecc. ) nulla è dovuto alla ditta appaltatrice dall'Amministrazione. Lo stesso dicasi allorché il carro attrezzi venga attivato su un luogo di infrazione per un determinato veicolo e questo, prima dell'arrivo del carro attrezzi, si sia già allontanato.

2) Nell'ipotesi di veicoli non ritirati dall'avente diritto, nonostante l'esperimento delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001, è necessario definire il costo del periodo di deposito, mediamente 100 giorni, che intercorre da quando si perfeziona la notifica dell'intimazione al ritiro nei confronti del proprietario, al momento in cui le competenze (distruzione o alienazione) ovvero le spese successive, passano a carico dell'Agenzia del Demanio, filiale di Milano.

### **Art. 14 Compiti del Comando di Polizia Locale**

1) Al personale del Comando compete l'aspetto organizzativo e di coordinamento operativo, che viene svolto sia sul territorio che presso la ditta appaltatrice.

2) Ai fini del comma 1 il Comando assicurerà la presenza di adeguato numero di personale per il servizio di rimozione sul territorio.

### **Art. 15 Veicoli oggetto di furto**

1) Allorché i veicoli rimossi dovessero risultare di provenienza furtiva, le incombenze relative sono demandate al Comando che esegue tramite il personale incaricato.

2) Il recupero delle spese relative alla rimozione e custodia, dovrà essere curato direttamente dalla ditta appaltatrice nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente e/o nei confronti dell'avente diritto alla restituzione.

3) La restituzione del veicolo, che avverrà sempre a cura della ditta appaltatrice, è subordinata al nullaosta dell' Autorità Giudiziaria competente, ed eventualmente della Polizia Locale.

### **Art. 16 Responsabilità**

1) La ditta appaltatrice del servizio si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

2) La stessa ditta si impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio. Il Comune rimane competente soltanto per quanto si riferisce all'aspetto sanzionatorio a norma di legge e ricerca della proprietà del veicolo non ritirato entro il terzo giorno.

3) Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose e persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice, la quale è obbligata a manlevare e a tenere indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente, da ogni richiesta od azione da chiunque avanza in violazione a quanto sopra.

4) La ditta appaltatrice all'atto dell'affidamento e prima dell'inizio del servizio deve garantire adeguata copertura assicurativa, come previsto dall'art. 5, per i danni che possono essere causati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo sia per qualsiasi manovra o attività, che tale automezzo o che con lo stesso sia compiuta, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito.

### **Art. 17 Canone da riconoscere al Comune**

1. La Ditta appaltatrice riconosce al Comune un canone per lo svolgimento del Servizio pari al % del relativo fatturato.
2. Trimestralmente la Ditta appaltatrice invierà all'Amministrazione Comunale estratto conto dei servizi effettuati con gli importi fatturati e provvederà al pagamento del canone a favore del Comune.
3. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi morati dell'8% annuo.